

Comune di Rimini

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE DI RIMINI PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10 agosto 2021

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA', OGGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

ART. 4 - I CITTADINI ATTIVI E ALTRE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA

ART. 5 – GRUPPI CI.VI.VO.

ART. 6 – PATTO DI COLLABORAZIONE

ART. 7 – AZIONI E INTERVENTI PREVISTI NEI PATTI DI COLLABORAZIONE

ART. 8 – ALTRE AZIONI OGGETTO DI PATTO DI COLLABORAZIONE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10 – COLLABORAZIONI "ORDINARIE"

ART. 11 – CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI

ART. 12 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE SPONTANEE

ART.13 - TIPOLOGIE DI IMMOBILI E DI SPAZI PUBBLICI

ART.14 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI

ART. 15 – FORMAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 16 - PIATTAFORMA PER L'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

ART. 17 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

ART. 18 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

FORME DI SOSTEGNO

ART. 19 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ART. 20 – ALTRE FORME DI SOSTEGNO E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 21 – AUTOFINANZIAMENTO

ART. 22 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 23 - PREVENZIONE DEI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ART. 26 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 28 - NORME FINALI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA', OGGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. In armonia con le previsioni della Costituzione e in attuazione degli artt., 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 con il presente Regolamento viene data applicazione alle norme sulla partecipazione attraverso procedure e scelte organizzative adeguate alle necessità e alle potenzialità connesse alla co-gestione di beni materiali e immateriali, nonché degli spazi pubblici, tra l'Amministrazione e i cittadini attivi;
2. Nel quadro degli obiettivi programmatici di costituzione di "reti di volontariato civico" l'Amministrazione Comunale, con il Regolamento, intende dotarsi di modelli organizzativi e funzionali mirati all'efficacia e alla qualità degli interventi nella gestione dei beni comuni intesi, in senso lato, come "l'ambiente di vita" della città di Rimini;
3. Il Regolamento disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali e immateriali, e fornisce linee guida per la sottoscrizione di Patti di Collaborazione, diversificati in base alle diverse tipologie di beni oggetto di cura condivisa.
4. I patti di collaborazione riguardano la gestione dei beni comuni e in particolare:
 - Aree verdi, ivi compresi i parchi e i giardini e spazi urbani
 - Edifici e aree pubbliche anche dismessi
 - Scuole
 - Aree destinate allo svolgimento di attività sportive e motorie;
 - Iniziative immateriali di prossimità/vicinato, culturali, ludico, sociali etc.
5. Il Regolamento si contestualizza tra le politiche partecipative promosse dall'Amministrazione nonché, più in generale, tra politiche di qualità e attrattività urbana e di coesione sociale, a partire dalle esperienze maturate con il progetto Ci.vi.vo, Civico.Vicino.Volontario., di cui al disciplinare approvato con Delibera G.C. n. 282/2011.
6. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, sia materiali, che immateriali che digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) Comune o Amministrazione o Ente: il Comune di Rimini nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;

- d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, o di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti aventi natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, salva la possibilità di riconoscere, da parte dell'Amministrazione Comunale, forme di agevolazione per l'utilizzo delle aree o dei beni oggetto del loro intervento;
- e) Coordinatore Ci.Vi.Vo.: il soggetto, individuato dal patto di collaborazione e riconosciuto dagli aderenti al gruppo Ci.Vi.Vo., al quale è stato affidato il compito di rapportarsi con l'Amministrazione Comunale, coordinare il gruppo, impartire le necessarie indicazioni per lo svolgimento delle attività ai cittadini attivi;
- f) Gruppo Ci.Vi.Vo.: un gruppo di cittadini attivi con il quale sia stato sottoscritto un patto di collaborazione ai sensi del presente Regolamento;
- g) Proposta di collaborazione: la proposta formulata da cittadini attivi, volta a interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come sostitutivi di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- i) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- j) Gestione condivisa: l'insieme delle azioni e degli interventi di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- k) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- l) Strutture/Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, locali, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà del comune o comunque nella sua disponibilità, in base ad un titolo giuridicamente valido di utilizzo.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale

elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

- Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

- Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

- Sostenibilità ambientale: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

- Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

- Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

- Informalità: la relazione con i cittadini avviene nel rispetto di specifiche formalità se previste dalla legge o dal regolamento. L'Amministrazione si impegna tuttavia ad assicurare flessibilità e semplicità nella relazione, nel rispetto dell'etica pubblica, e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza e nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quando applicabili.

- Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi, nel rispetto del presente regolamento;

- Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. I cittadini attivi che intendono sottoscrivere un patto di collaborazione si impegnano al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

Art. 4 - I CITTADINI ATTIVI E ALTRE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona, è aperto a tutti i maggiorenni in possesso della capacità di agire e residenti o domiciliati nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
2. A fronte di attività e/o progetti di particolare valenza educativa è prevista la partecipazione di cittadini minorenni per le cui condizioni si rimanda alle specifiche del patto di collaborazione.
3. I soggetti sopra individuati devono essere in possesso di una adeguata formazione e di condizioni

di salute compatibili con lo svolgimento delle attività proposte; qualora ritenuto necessario in relazione alle attività da svolgersi, potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica.

4. I cittadini attivi sottoscrittori dei patti di collaborazione saranno dotati di un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'indicazione dell'attività svolta.
5. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali a cui aderiscono, stabilmente organizzate o meno.
6. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, l'insieme delle persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
7. L'efficacia dei patti di collaborazione, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
8. Di norma, il proponente del patto è anche il referente del gruppo ai fini della sottoscrizione del patto stesso e per i rapporti con l'Amministrazione; è tuttavia facoltà del gruppo di cittadini attivi di individuare al proprio interno, con metodo democratico, un diverso referente incaricato di sottoscrivere il patto per conto del gruppo e/o di tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale;
9. I singoli cittadini attivi potranno recedere dal patto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comune e al referente del gruppo. Nei casi particolari di cui al successivo art. 8, il recesso sarà dettagliatamente disciplinato nel patto di collaborazione, per assicurare la continuità degli interventi e la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti.

ART. 5 – GRUPPI CI.VI.VO.

1. L'Amministrazione Comunale riconosce l'attività meritoria dei gruppi Ci.Vi.Vo. che, attraverso il loro impegno pionieristico di cittadinanza attiva, hanno contribuito negli anni a consolidare una prima sperimentazione di amministrazione condivisa per il territorio di Rimini.
2. Le convenzioni attive tra Amministrazione Comunale e Gruppi Ci.Vi.Vo. verranno convertite in patti di collaborazione locali e disciplinate dalle norme del presente Regolamento.
3. Il marchio Ci.vi.vo - Civico.Vicino.Volontario è registrato ed è di proprietà del Comune di Rimini.
4. Le attività realizzate nell'ambito del progetto "AdottiAmo Rimini", approvato con delibera di G.C. n. 189 del 14/07/2020 sono riconosciute come attività di cura, gestione condivisa, rigenerazione dei beni comuni urbani e le eventuali convenzioni o accordi, qualora già stipulati, verranno convertiti in patti di collaborazione locali, disciplinati dalle norme del presente Regolamento.

ART. 6 – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e

rigenerazione dei beni comuni per i quali è stata presentata una proposta di collaborazione.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione che si intendono attuare;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della realizzazione degli interventi con modalità diverse da quelle concordate;
 - i) le forme di sostegno e/o le eventuali agevolazioni messe a disposizione dal Comune;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. I patti di collaborazione sono soggetti a scadenza e possono essere rinnovati con provvedimento scritto.

ART. 7 – AZIONI E INTERVENTI PREVISTI NEI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - la cura occasionale;

- la cura continuativa nel tempo;
 - la gestione condivisa occasionale;
 - la gestione condivisa costante e continuativa nel tempo;
 - la rigenerazione dei beni comuni;
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- a) disponibilità, ai fini della cura, di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) piccoli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili, finalizzati all'uso dei beni e alla realizzazione degli obiettivi del patto di collaborazione, mediante svolgimento di attività complementari e non sostitutive di quelle attribuite al Comune, dalle normative vigenti

ART. 8 – ALTRE AZIONI OGGETTO DI PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Possono essere oggetto di patti di collaborazione anche gli interventi di riqualificazione o azioni di valorizzazione materiali e immateriali finanziati da privati cittadini, individualmente o in gruppo, e/o da imprese, purché non finalizzate allo svolgimento di attività commerciali o lucrative;
2. Possono altresì essere oggetto di patti di collaborazione interventi, anche complessi, effettuati da imprese che, per fini di mecenatismo, assumono a proprio carico parte degli oneri di realizzazione anche mettendo a disposizione dell'Ente le proprie maestranze, attrezzature e beni per la rigenerazione dei beni comuni urbani in stato di degrado e/o di abbandono.
3. Qualora i patti di collaborazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 comportino oneri a carico dell'Ente, potranno essere stipulati, purché nel rispetto della disciplina di cui al titolo I - Partenariato Pubblico Privato del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. e int.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi, attraverso accordi con operatori del settore che prevedano la possibilità di attivare le coperture assicurative a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di questa funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli

organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio. L'organizzazione del servizio comunale incaricato del coordinamento del servizio e delle relazioni con i cittadini attivi, è definito in base a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente in materia;

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere formale autorizzazione dal Comune, attraverso la sottoscrizione del patto di collaborazione
3. Nei casi di particolare complessità dei patti di collaborazione proposti dai cittadini attivi il servizio comunale competente in materia attiverà gli uffici e/o enti ritenuti necessari o opportuni, anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi e la costituzione di gruppi di lavoro al fine di valutare nel merito tutte le questioni tecniche e di opportunità relative all'eventuale implementazione delle azioni previste. Il percorso per addivenire alla sottoscrizione dei patti di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10;
 - b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 11;
 - c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta spontanea presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 12.

ART. 10 – COLLABORAZIONI "ORDINARIE"

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza e standardizzazione degli interventi, della possibilità di predefinire con precisione: presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e incarica il dirigente competente di effettuare il relativo procedimento.
3. Il dirigente, nel corso del procedimento, deve verificare il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale, la fattibilità giuridica, tecnica ed economica e stipulare il patto di collaborazione.
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

ART. 11 – CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e le eventuali forme di sostegno delle attività a favore dei cittadini attivi, e incarica il dirigente competente di effettuare il relativo procedimento. La proposta di collaborazione dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale prima dell'avvio del procedimento.
2. Il dirigente competente pubblica un avviso preliminare per la presentazione di proposte di

collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte, le eventuali forme di sostegno delle attività e ogni altro elemento utile per la redazione della proposta

3. Per la valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, il dirigente competente può nominare e farsi assistere da una apposita commissione interna all'ente. Il dirigente e/o la commissione possono avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale e il patto di collaborazione sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione e realizzazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è effettuata dai cittadini attivi in collaborazione con l'ufficio competente.

ART. 12 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE SPONTANEE

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche se non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10, o che non siano stati oggetto di consultazione pubblica di cui all'articolo 11 o non siano ricompresi nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 13.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al dirigente del servizio competente, che svolge l'attività di pre-istruttoria, coinvolgendo anche eventuali altri uffici per la sua valutazione preliminare.
3. Il dirigente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità giuridica, tecnica ed economica della proposta, predispone gli atti necessari all'approvazione del conseguente patto di collaborazione. Le proposte di collaborazione, non rientranti tra quelle di cui all'art. 10, dovranno essere sottoposte preliminarmente al Consiglio Comunale, per l'approvazione
4. Il dirigente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il dirigente, anche con la collaborazione della commissione nominata ai sensi del precedente art. 11 comma 3, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
6. L'attività di progettazione e realizzazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è effettuata in collaborazione tra l'ufficio competente e i cittadini attivi.

ART.13 - TIPOLOGIE DI IMMOBILI E DI SPAZI PUBBLICI

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento e li sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale o dell'Ente decentrato di competenza territoriale.
2. La ricognizione degli immobili, e degli spazi pubblici e dei beni urbani che possono essere oggetto delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione ai sensi del presente Regolamento è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, anche tramite

consultazione informale dei cittadini attraverso strumenti digitali.

ART.14 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

1. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene e che non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione formale dell'Ente.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurano la cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani, inclusa la realizzazione, la manutenzione, il restauro e la riqualificazione dei beni mobili e immobili, devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esaustiva l'intervento che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili, ai sensi del precedente art. 8. In tal caso, resta ferma, per i lavori eseguiti dal privato, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, personale dipendente, esecuzione e collaudo di opere pubbliche e ogni altra normativa attinente all'intervento proposto;
4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con un vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
6. La durata del patto di collaborazione viene stabilita in accordo tra le parti, in base alla tipologia di intervento, è indicata nel patto stesso e può essere rinnovata con atto scritto fermo restando l'obbligo di cui all'art. 17, comma 1.
7. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi. In tal caso i proprietari dovranno impegnarsi a rendere disponibile la fruizione del bene, per usi pubblici, per un periodo di tempo commisurato alla complessità dell'intervento realizzato.
8. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
9. Il Comune può affiancare ai cittadini attivi, per lo svolgimento delle attività indicate nel patto, i lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e art. 2 D.M. 26/3/2001, quelli di cui al decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019, gli stranieri non residenti aventi lo status giuridico di richiedenti protezione internazionale o a cui sia stata già riconosciuta una qualche forma di protezione, anche umanitaria, inseriti in progetti di accoglienza e ogni altro soggetto tenuto a prestare la propria attività in progetti di pubblica utilità, nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dalle normative vigenti.

10. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e gli Enti decentrati di competenza territoriale, nella valutazione delle proposte di collaborazione, dovranno tenere conto anche del numero di patti già eventualmente sottoscritti dal medesimo gruppo di cittadini

ART. 15 – FORMAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI

1. I cittadini attivi devono essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle attività proposte e, a tal fine, l'Amministrazione Comunale potrà organizzare le attività di formazione ritenute necessarie, o richiedere al proponente di provvedervi in autonomia.
2. L'Amministrazione Comunale promuove la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva anche nei confronti dei bambini e dei ragazzi.
3. Qualora nello svolgimento delle attività scolastiche vengano attuati progetti di cittadinanza attiva con il coinvolgimento diretto degli studenti, l'Amministrazione Comunale può prevedere forme di riconoscimento, purché non in denaro, per i partecipanti.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 16 - PIATTAFORMA PER L'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

1. Per favorire la conoscenza reciproca tra i cittadini attivi, promuovere le esperienze, permettere lo scambio delle informazioni sulle modalità di cura, rigenerazione e cura condivisa dei beni comuni urbani il Comune di Rimini metterà a disposizione strumenti di comunicazione digitale, anche attraverso la creazione di un portale web appositamente dedicato;
2. Gli strumenti di comunicazione digitale dovranno consentire ai cittadini attivi di dialogare tra loro, condividere le iniziative, rivolgere istanze all'amministrazione, rendere noti i patti già sottoscritti, proporre nuovi progetti;
3. L'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti di comunicazione digitale per la consultazione informale dei cittadini attivi al fine di raccogliere commenti e punti di vista in riferimento alle politiche e/o alle decisioni che riguardano i beni comuni urbani o altre materie di interesse comune.
4. L'Amministrazione si impegna a realizzare un portale per la segnalazione autonoma da parte dei cittadini degli immobili o dei luoghi di cura.

ART. 17 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Nei casi di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento il dirigente pubblica l'avviso o la proposta di collaborazione anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
2. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, anche attraverso l'uso della piattaforma di cui al precedente art. 16.
3. La comunicazione collaborativa mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
- d) consentire all'Amministrazione di raccogliere informazioni e opinioni utili allo sviluppo delle proprie politiche di governo del territorio e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

ART. 18 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte rappresenta un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali: chiarezza, accessibilità, comparabilità, periodicità e verificabilità.
4. La valutazione, in base alle azioni previste nel patto e alla sua complessità, dovrà evidenziare, ove possibile:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate;
 - e) oneri sostenuti e benefici raggiunti, anche con riferimento agli aspetti ambientali
5. Almeno una volta all'anno, dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale una relazione riepilogativa generale sull'andamento della collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

FORME DI SOSTEGNO

ART. 19 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire gratuitamente i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, i dispositivi di protezione individuale.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali, anche non aderenti a patti di collaborazione, al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione, anche per il tramite delle proprie società in house, i beni strumentali le attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione delle attività, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. I beni strumentali e le attrezzature, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere

custoditi con diligenza e restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui commi precedenti.
5. Il Comune si impegna altresì ad attivare le proprie strutture interne o le imprese e ditte affidatarie di servizi, per l'esecuzione degli interventi richiesti dal gruppo, finalizzati a rendere maggiormente fruibili le aree nelle quali vengono eseguite le attività di cui al precedente articolo.
6. Il Comune sosterrà direttamente eventuali ulteriori spese necessarie per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle dotazioni di bilancio assegnate;
7. E' fatto espresso divieto di manomettere in qualsiasi modo le attrezzature e le strumentazioni consegnate, in quanto qualsiasi modifica può comportare una minore sicurezza nel loro utilizzo; in tal caso l'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni causati ai volontari stessi o ai terzi e potrà rivalersi sui singoli soggetti o sull'intero gruppo in solido per gli eventuali risarcimenti che sia tenuta a corrispondere.
8. In caso di malfunzionamenti o rotture i beni dovranno essere immediatamente riconsegnati all'Amministrazione Comunale per la loro eventuale riparazione o sostituzione.
9. È pertanto fatto divieto di intervenire direttamente per la riparazione delle attrezzature e strumenti o di apportarvi modifiche senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

ART. 20 – ALTRE FORME DI SOSTEGNO E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione sono considerate di interesse pubblico.
2. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri e interventi per la realizzazione degli obiettivi previsti nei patti di collaborazione.
3. Nell'ambito dei patti di collaborazione, di norma l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani ritenuti di particolare interesse per il raggiungimento dei programmi di mandato o degli obiettivi strategici dell'Ente, possono essere previste specifiche forme di sostegno ovvero attribuzione di vantaggi economici, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito degli immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
5. Il Comune, per gli interventi/azioni che ritenga di particolare interesse pubblico, potrà attivarsi direttamente per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti (a mero titolo esemplificativo: TARI, C.O.S.A.P., SIAE ecc.);
6. Nei casi di cui al precedente art. 8 il patto di collaborazione dovrà indicare espressamente quali autorizzazioni, nulla osta, pareri, titoli abilitativi comunque denominati saranno a carico del Comune e quali invece a carico dei cittadini attivi.

ART. 21 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Sono consentite erogazioni liberali da parte di privati cittadini e/o imprese, associazioni, enti, cooperative ecc. da utilizzarsi per la realizzazione delle attività previste nei patti di

collaborazione. In tal caso, dovrà essere data preventiva comunicazione all'ufficio competente al fine di concordare le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle somme ricevute;

2. Le sponsorizzazioni sono sottoposte alla disciplina vigente di cui all'art. 19 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016.

ART. 22 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.
2. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, fermo restando quanto previsto in merito alle sponsorizzazioni dal precedente articolo 21.
3. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 23 - PREVENZIONE DEI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei cittadini contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini attivi di operare con la massima diligenza per prevenire danni a se stessi e a terzi.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio delle attività per grave negligenza, colpa grave o dolo e sono tenuti a conservare correttamente beni e attrezzature.
4. I cittadini attivi, di cui all'art. 8, che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;
5. I cittadini attivi sono tenuti al rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, e sono tenuti, in particolare a mantenere il riserbo e a non divulgare informazioni riservate delle quali vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora insorgano controversie tra i soggetti che hanno aderito e/o sottoscritto un patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, possibilmente scelti tra professionisti della conciliazione, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno scelto di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
3. I membri del Comitato di conciliazione operano a titolo volontario e gratuito.
4. Qualora non si raggiunga un accordo e la proposta di conciliazione non venga sottoscritta dalle parti in causa, le controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 26 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione e da tale data cesserà di avere applicazione il disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n. 382 del 18.10.2011;
2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni attive con i gruppi Ci.vi.vo ovvero quelle stipulate nell'ambito del progetto "adottiAmo Rimini" verranno trasformate in "patti di collaborazione" apportando, qualora necessario, gli adeguamenti, le integrazioni e le correzioni che dovessero rendersi necessarie;

3. In ogni caso, nelle more della trasformazione delle convenzioni in patti di collaborazione, le attività dei gruppi di cittadinanza attiva già costituiti potranno continuare a svolgersi con le modalità già previste;
4. Il Comune con il coinvolgimento dei cittadini attivi, verifica, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

ART. 28 - NORME FINALI

1. I cittadini attivi sono consapevoli che le attività oggetto dei patti di collaborazione vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
2. Le attività dei cittadini attivi non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti dell'Ente, dei soggetti affidatari dei servizi comunali, degli incaricati o gestori di pubblici servizi, delle ditte affidatarie di servizi da parte del Comune;
3. Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e i cittadini attivi in conseguenza dello svolgimento delle attività dei patti di collaborazione.
4. È fatto divieto ai cittadini attivi di accettare remunerazioni per lo svolgimento delle attività previste nei patti di collaborazione.
5. Successivamente all'istituzione di enti decentrati di competenza territoriale, le proposte di collaborazione di cui agli artt. 10, 11 e 12 dovranno essere sottoposte al loro parere, prima dell'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio.